



# COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE

PROVINCIA DI PERUGIA

P.zza XIX Giugno, 1 – C.A.P.: 06062 - Cod.Fisc. e Partita IVA: 00451610547

AREA TECNICA

## AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA

### PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

Ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59

### AUTORIZZAZIONE N. 4/2018

Prot. n. 19646 del 18 Dicembre 2018

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTA** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta al Comune di Città della Pieve, a mezzo PEC in data 12.06.2018 Prot. n. 8785, con la quale la Soc. **"FAGIOLARI S.R.L."** (Partita Iva: 02360790543), e per essa il Sig. **FAGIOLARI Adelmo** nato a Città della Pieve il 04.11.1949, ed ivi residente in Via Casina, n. 1 (Codice Fiscale: FGLDLM49S04C744J), ha chiesto, relativamente all'insediamento per raccolta e recupero di rifiuti non pericolosi, sito a Città della Pieve, Fraz. Moiano, Via Casina, n. 1, la modifica sostanziale alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale Prot. n. 2191 del 11.09.2015, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Dlgs. 152/2006;;
- valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione in materia di rifiuti in regime semplificato, di cui agli Artt. 215 e 216 del Dlgs. 152/2006;;

**VISTA** l'Autorizzazione Unica Ambientale Prot. n. 2191 del 11.09.2015 (Pratica n. 2/2015) e successivo Provvedimento di Aggiornamento Prot. 2191 del 23.02.2016, con allegate le relative Determinazioni della Provincia di Perugia n. 3507 del 17.08.2015 e della Regione dell'Umbria n. 877 del 11.02.2016;

**VERIFICATO** che alla suddetta istanza, come successivamente integrata, risultava allegata la documentazione prevista dalla specifica normativa di settore;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con la quale il Sig. Fagiolari Adelmo dichiara che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico nonché per il rilascio dell'autorizzazione al recupero di rifiuti in corso di validità – AUA n. 2/2015;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Sig. Fagiolari Adelmo relativamente all'esercizio di attività che producono un impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5 della L. 447/95 e dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 227/2011, dichiara che l'impianto non rientra nella categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo;

**VERIFICATO** che l'intervento non contrasta con le previsioni del "Piano di Classificazione acustica" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.02.2009;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia di Perugia era l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi di cui sopra, che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010;

**VISTA** la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative";

**VISTO** che, alla luce della suddetta Legge Regionale, a far data dal 01.12.2015, l'Autorità competente per l'AUA è la Regione Umbria;





## **DATO ATTO:**

- che per quanto sopra indicato, quest'Ufficio con nota Prot. n. 8892 del 13.06.2018 ha trasmesso, per i provvedimenti di competenza, a mezzo PEC, alla Regione dell'Umbria, Servizio Autorizzazioni Ambientali, la suddetta istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) con i relativi allegati;
- che con note Prot. n. 15404 del 10.10.2018 e Prot. n. 16804 del 31.10.2018, quest'Ufficio ha provveduto a trasmettere alla Regione, a mezzo PEC, le integrazioni volontarie inviate a mezzo PEC dal Sig. Fagiolari Adelmo rispettivamente in data 09.10.2018 (prot. n. 15302) e in data 30.10.2018 (Prot. 16707 e 16708);
- che con nota Prot. n. 8997 de 14.06.2018, questo Comune, quale soggetto competente in materia, ha trasmesso, inoltre, alla Regione, il parere favorevole in materia acustica;
- che con nota Prot. n. 16023 del 18.10.2018, questo Comune, ha trasmesso, inoltre, alla Regione, il parere favorevole in materia urbanistica;

**VISTO** che, come previsto dall'art. 269, comma 3, del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, per il rilascio dell'autorizzazione la Regione dell'Umbria ha regolarmente convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 che si è tenuta in due sedute in data 25.10.2018 e in data 08.11.2018;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 12848 del 04.12.2018 della Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), trasmessa a questo Comune a mezzo PEC in data 06.12.2018 (Prot. n. 18561), con la quale si determina di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, in favore della Ditta Fagiolari S.r.l., con sede legale e stabilimento in Fraz. Moiano, Via Casina, n. 1, del Comune di Città della Pieve, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione allo scarico di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Dlgs. 152/2006;;*
- *valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *comunicazione in materia di rifiuti in regime semplificato, di cui agli Artt. 215 e 216 del Dlgs. 152/2006;*

**VISTO** il D.P.R 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

**VISTI** in particolare l'art. 3 "Autorizzazione Unica Ambientale" e l'art. 4 "Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale" del D.P.R. n. 59/2013;

**VISTO** l'art. 107 e 109 del T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 5/2018 del 02.01.2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico della posizione di organizzazione "Area Tecnica" in attuazione dell'art. 107 e 109 del T.U.L.O.E.L. 18.08.2000 n. 267, dal 01.01.2018 al 31.12.2018;

## **R I L A S C I A**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, alla Ditta **"FAGIOLARI S.R.L."** (Partita Iva: 02360790543) e per essa al Sig. **FAGIOLAI Adelmo**, come sopra generalizzati,

### **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**

Relativa all'impianto di raccolta e recupero di rifiuti non pericolosi, sito a Città della Pieve, Fraz. Moiano, Via Casina, n. 1, limitatamente ai seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) *autorizzazione allo scarico di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;*
- b) *autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Dlgs. 152/2006;;*



- c) *valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447;*  
d) *comunicazione in materia di rifiuti in regime semplificato, di cui agli Artt. 215 e 216 del Dlgs. 152/2006;*

nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 12848 del 04.12.2018 nonché di quelle contenute nei seguenti allegati alla Determinazione stessa quali parti integranti e sostanziali:

- **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

ALLEGATO 1: repertorio n. 106/2018 del 07.11.2018, formulata dalla Regione dell'Umbria, Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – uffici di Terni, relativa alle emissioni in atmosfera;

- **SCARICHI**

ALLEGATO 2: Parere favorevole dell'AURI Autorità Umbria Rifiuti e Idrico trasmesso con nota prot. n. 9820 del 08.11.2018;

- **ACUSTICA**

ALLEGATO 3: Parere Favorevole del 14.05.2018 rilasciato dal Comune di Città della Pieve.

- **RIFIUTI**

ALLEGATO 4: Parere Favorevole emesso dalla Provincia di Perugia;

**PRENDE ATTO**

1. che sono revocate tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente così come indicato nella Determinazione regionale e precisamente l'Autorizzazione Unica Ambientale Prot. n. 2191 del 11.09.2015 (Pratica n. 2/2015) e successivo Provvedimento di Aggiornamento Prot. 2191 del 23.02.2016.

**DISPONE**

1. che alla presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), venga allegata, quale parte integrante e sostanziale, la Determinazione Dirigenziale n. 12848 del 04.12.2018 della Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), con i relativi allegati. **(Allegato n. 1);**
2. di trasmettere, copia del presente provvedimento alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA);
3. di trasmettere, copia del presente provvedimento alla Provincia di Perugia – Area Ambiente e territorio;
4. di trasmettere, copia del presente provvedimento a ARPA Umbria;
5. di trasmettere, copia del presente provvedimento a USL Umbria 1 di Panicale (PG).

**L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del presente provvedimento.**

Si da atto che il Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Arch. Fausto Fadighenti in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica.

**Si avverte:**

- che sono fatti in ogni caso salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;
- che il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e termini previsti dalla legge.

Città della Pieve, li 18 Dicembre 2018.-

FF/rp



IL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DELL'AREA  
(Dott. Arch. Fadighenti Fausto)

---

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente Autorizzazione.-

Città della Pieve li 21.12.2018

**IL TITOLARE  
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA  
AMBIENTALE**

.....  




## Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI  
CULTURALI E SPETTACOLO**

**Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 12848 DEL 04/12/2018**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della Fagiolari S.r.l., con sede legale e stabilimento in Casina Località Moiano n. 1, nel Comune di Città della Pieve (PG).

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Visti**

- il DPR del 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";



- l'art. 15 della. L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 ( G.U. n. 84 del 11-04-2015) " linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014".
- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative";
- La DGR 1386 del 23/11/2015 "Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015";
- la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";

**Premesso che:**

con nota prot. n. 8785 del 12/06/2018, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 121646 del 12/06/2018 e successiva nota integrativa prot. n. 10550 del 13/07/2018, acquisita al protocollo regionale n. 145202 del 16/07/2018, il Comune di Città della Pieve trametteva l'istanza di modifica dell'A.U.A. n. 2/2015, presentata dalla ditta Fagiolari S.r.l., con sede legale e stabilimento in Casina Località Moiano n. 1, nel Comune di Città della Pieve (PG).

**Considerato che:**

la ditta, con la suddetta istanza, richiedeva ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione in materia di rifiuti in regime semplificato, di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs 152/2006.

**Valutato:**

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano localizzazione dell'intervento, ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento; valutati gli ulteriori elementi presentati dalla ditta;

**Ritenuto:**

di far riferimento alla normativa in materia per i singoli titoli abilitativi richiesti;

**Visto che:**

la ditta proponente chiede la modifica dell'A.U.A., adottata dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 3507 del 17/08/2015, rilasciata dal Comune di Città della Pieve con atto n. 2/2015 del 11/09/2016, aggiornata dalla Regione Umbria con D.D. 877 del 11/02/2016;

**Viste:**

le riunioni della Conferenza di Servizi convocate, dalla Regione Umbria, nell'ambito del coordinamento dei soggetti competenti, il 25/10/2018 e il 08/11/2018;

**Considerato altresì che:**

- nello stabilimento in oggetto viene svolta attività di raccolta e recupero rifiuti non pericolosi;
- la Ditta effettua attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.31bis di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposti a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 214 del D. Lgs. 3/04/2006 n.152;
- relativamente alla gestione rifiuti la ditta ha dichiarato che nulla è cambiato rispetto al

- progetto presentato per l'autorizzazione al recupero rifiuti, in corso di validità;
- il ciclo produttivo del recupero di rifiuti svolto nello stabilimento consta schematicamente delle seguenti lavorazioni principali:
    - approvvigionamento e messa in riserva in cumulo all'aperto;
    - demolizione a mezzo di pinza idraulica;
    - frantumazione e vagliatura a mezzo di impianto mobile alimentato a gasolio;
    - stoccaggio in cumulo del materiale lavorato;
  - durante le varie fasi di lavorazione si generano emissioni diffuse che vengono per le quali vengono adottati sistemi per il loro contenimento;
  - nel sito produttivo è presente uno scarico di acque reflue industriali, contenente sostanze pericolose, con recapito finale in pubblica fognatura;
  - relativamente alla valutazione di impatto acustico il gestore ha presentato l'allegato E con il documento di valutazione acustica.

**Preso atto:**

- dell'istruttoria tecnica, repertorio n. 106/2018 del 07/11/2018, formulata dalla Regione Umbria, Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) - uffici di Terni, relativa alle emissioni in atmosfera, riportata come ALLEGATO 1;
- del parere favorevole dell'AURI Autorità Umbria Rifiuti e Idrico, trasmesso con nota prot. n. 9820 del 08/11/2018, riportato come ALLEGATO 2;
- che il Comune di Città della Pieve (PG), quale soggetto competente in materia di acustica di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, con nota prot. n. 16023 del 18/10/2018, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 226495 del 19/10/2018, ha espresso parere favorevole, riportato come ALLEGATO 3;
- che la Provincia di Perugia con nota del 14/06/2018, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 122345 del 14/06/2018, ha trasmesso il parere in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, riportato come ALLEGATO 4;
- che l'AUSL Umbria 1, con nota prot. n. 153079 del 24/10/2018, acquisita dalla Regione con prot. n. 229451 del 24/10/2018, ha trasmesso il parere favorevole.

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente**

**DETERMINA**

1. Di adottare, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della ditta dalla ditta Fagiolari S.r.l., con sede legale e stabilimento in Casina Località Moiano n. 1, nel Comune di Città della Pieve (PG), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (scarico in pubblica fognatura);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
  - valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - comunicazione in materia di rifiuti in regime semplificato, di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs 152/2006.
2. Di vincolare l'autorizzazione al rispetto, da parte della ditta Fagiolari S.r.l., di tutte le



condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto e di seguito riportate:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATO 1: repertorio n. 106/2018 del 07/11/2018, formulata dalla Regione Umbria, Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) - uffici di Terni, relativa alle emissioni in atmosfera, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

SCARICHI

ALLEGATO 2: parere favorevole dell'AURI Autorità Umbria Rifiuti e Idrico, trasmesso con nota prot. n. 9820 del 08/11/2018, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACUSTICA

ALLEGATO 3: parere favorevole del Comune di Città della Pieve, trasmesso con nota prot. n. 16023 del 18/10/2018, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto.

RIFIUTI

ALLEGATO 4: parere della Provincia di Perugia, trasmesso con nota del 14/06/2018, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto

3. Di stabilire che:

- a. la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
  - b. che la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP del Comune di Città della Pieve (PG);
  - c. che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo - opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
  - d. che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
  - e. che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
    - e.1. le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
    - e.2. lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.
4. Di revocare l'A.U.A., adottata dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 3507 del 17/08/2015, rilasciata dal Comune di Città della Pieve con atto n. 2/2015 del 11/09/2016, aggiornata dalla Regione Umbria con D.D. 877 del 11/02/2016.
5. Di disporre la trasmissione del presente atto al SUAP del Città della Pieve, per il rilascio del titolo.
6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni li 03/12/2018

L'Istruttore  
- Gianluca Bonaccini



Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 04/12/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
- Claudio Riccardo Rosati  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 04/12/2018

Il Dirigente  
Andrea Monsignori  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



## Regione Umbria

Giunta Regionale

### DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

#### Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) - Uffici di Terni

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Art. 269.

Repertorio: 106/2018 del 07/11/2018

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Istruttoria tecnica per il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m. e i.  
**Ditta Fagiolari S.r.l.**

#### Premesso:

che con istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAP del Comune di Città della Pieve (PG), acquisita dalla Regione Umbria con prot. 121646 del 12/06/2018 e successiva integrazione acquista con prot. n. 145202 del 16/07/2018, la ditta Fagiolari S.r.l., con sede legale in via Casina n. 1, nel Comune di Città della Pieve (PG), ha richiesto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m. e i., la modifica dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento, per attività di raccolta e recupero rifiuti non pericolosi, sito in via Casina n. 1, nel Comune di Città della Pieve (PG);

#### Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., recante norme in materia ambientale;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- L.R. 2 aprile 2015 n. 10, "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e Comunalità - Conseguenti modificazioni normative".

#### Vista:

- L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata dal Comune di Città della Pieve con A.U.A. n. 2/2015 prot. n. 2191 del 11/09/2015, aggiornata dalla Regione Umbria con D.D. n. 877 del 11/02/2016;



**Considerato:**

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;
- le integrazioni trasmesse dalla ditta il 26/10/2018, acquisite al prot. regionale n. 233846 del 30/10/2018;

**Vista:**

- la riunione della Conferenza di Servizi, convocata dalla Regione Umbria il 25/10/2018;

**Ritenuto:**

- di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili.

**Visto:**

- il Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14/09/2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE;

**Considerato, altresì che:**

- la Ditta effettua attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.31bis di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposti a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 214 del D. Lgs. 3/04/2006 n.152;
- il ciclo produttivo del recupero di rifiuti svolto nello stabilimento consta schematicamente delle seguenti lavorazioni principali:
  - approvvigionamento e messa in riserva in cumulo all'aperto;
  - demolizione a mezzo di pinza idraulica;
  - frantumazione e vagliatura a mezzo di impianto mobile alimentato a gasolio;
  - stoccaggio in cumulo del materiale lavorato;
- il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo è attuato mediante:
  - bagnatura del materiale alimentato all'impianto di frantumazione e vagliatura per mezzo di nebulizzatori d'acqua installati in corrispondenza della tramoggia di carico;
  - umidificazione della viabilità interna al cantiere per mezzo di sistema automatico di nebulizzatori d'acqua mobili;
  - realizzazione di barriera frangivento perimetrale finalizzata alla limitazione della dispersione eolica del materiale polverulento;
- ai sensi dell'art. 269, comma 10 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152, gli impianti di deposito di oli minerali non sono sottoposti ad autorizzazione, ma i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità dall'autorità competente;
- gli impianti termici civili alimentati a metano e con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla parte quinta, titolo II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- il Gestore intende installare:
  - un impianto mobile per vagliatura secondaria alimentato a gasolio;
  - un silos di stoccaggio per cemento, utilizzato per lavorazioni non effettuate all'interno dello stabilimento, con realizzazione del punto di emissione E3, connesso a carico e scarico del medesimo materiale;
- il Gestore con nota del 26/10/2018 dichiara i tempi di utilizzo l'impianto di produzione del misto cementato, collegato all'emissione E3

**Preso atto:**

- del parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. n.0012028 del 06/07/2018, acquisito dalla Regione Umbria in data 09/06/2018, con prot. n. 140311;
- del parere del Comune di Città della Pieve (PG), inviato con nota prot. n. 16023 del 18/10/2018, acquisita al prot. regionale n. 226495 del 19/10/18.

**Terminata:**

l'istruttoria da parte dell'ufficio emissioni in atmosfera, del Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), della Regione Umbria.

**SI PROPONE**

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'Art. 269, comma 8 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per la raccolta e recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in Comune di Città della Pieve (PG), Via Casina n. 1, della ditta Fagiolari S.r.l., con sede legale in Comune di Città della Pieve (PG), Via Casina n. 1;
- 2) di vincolare l'autorizzazione:
  - a) al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;
  - b) alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;
  - c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
  - d) alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
    - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto del Trasimeno e al Sindaco del Comune di Città della Pieve (PG);
    - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
    - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto del Trasimeno;
    - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
    - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, T = 0°C



- (273°K),  $P = 1 \text{ atm}$  (101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto del Trasimeno;
  - d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
  - d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
  - d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
  - d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
  - d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
  - d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
  - d.13 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;
  - d.14 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
  - d.15 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale A.R.P.A. Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
  - d.16 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
  - d.17 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità



di Controllo);

- d.18 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.19 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.20 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

**e) alle seguenti prescrizioni specifiche:**

- e.1 le procedure e le istruzioni operative di cui in prescrizioni di carattere generale riferite agli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione dovranno essere approntate e tenute a disposizione dell'Autorità di controllo, entro 90 giorni dal ricevimento del medesimo atto;**
- e.2 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:**
  - **bagnatura del materiale alimentato al processo di vagliatura secondaria per mezzo di nebulizzatori d'acqua installati sulla linea produttiva;**
  - **umidificazione della viabilità interna al cantiere, delle aree di carico e scarico delle materie prime, nonché dei cumuli di materiale polverulento, per mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione d'acqua;**
  - **adeguata carterizzazione dei trasporti meccanici (i.e. elevatori a tazze, trasportatori a nastro) degli impianti produttivi anche rispetto ai punti di carico e scarico;**
  - **realizzazione di barriera frangivento perimetrale, finalizzata alla limitazione della dispersione eolica del materiale polverulento;**
  - **mantenimento di limitate altezze dei cumuli di materiale polverulento e loro copertura con teli plastici ancorati a terra nel caso di lunghe giacenze;**
  - **utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto dei materiali polverulenti;**
  - **adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto durante le operazioni di scarico dei rifiuti;**
  - **mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta nella movimentazione dei materiali polverulenti (es. carico su camion degli aggregati lapidei);**
- e.3 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;**
- e.4 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;**



- e.5 i motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali utilizzate nel sito produttivo devono essere dotati di omologazione ai sensi della Direttiva 97/68/CE, ovvero del regolamento (UE) 2016/1628;
- e.6 i motori a combustione interna di cui al punto precedente devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con procedure documentate e verificabili;
- e.7 i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;


**3) di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:**

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

**4) di revocare l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Città della Pieve con A.U.A. n. 2/2015 prot. n. 2191 del 11/09/2015, aggiornata dalla Regione Umbria con DD877 del 11/02/2016**

L'Istruttore direttivo Tecnico

P.I. Bonaccini Gianluca



segue Repertorio n. 91/2018 del 27/07/2018

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**

**Allegato 1**

**Ragione Sociale** FAGIOLARI s.r.l.

**Unità Produttiva:** Città della Pieve

**(PG)**

**Via Casina, n. 1 - Loc. Molano**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E3	Carico pneumatico-scarico silos cemento	Polveri	20	mg/Nm³	-	12 minuti	15	-	-	-	-	-	Filtro a calza

**Legenda:**

Punto Emissione

E3

**Note**

Nuovo punto di emissione.





Spett.le **Regione Umbria**

*Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)*

Via Mario Angeloni n. 61

06124 Perugia (PG)

c.a. Geom. Claudio Riccardo Rosati

*Trasmessa a mezzo PEC*

*direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it*

**Oggetto:** Istanza A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - **Trasmissione parere di competenza.**

**Ditta: Fagiolari S.r.l.**

**Unità Locale: Via Casina n. 1 - loc. Moiano in Città Della Pieve (PG)**

**Sede Legale: Via Casina n. 1 - loc. Moiano in Città Della Pieve (PG)**

Con la presente si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura non dotata di impianto finale di trattamento, con le prescrizioni e alle condizioni riportate nella nota allegata, prot. n. 121378 del 07/11/2018, con la quale si è espresso il gestore del Servizio Idrico Integrato (Umbra Acque S.p.A.).

**Il Dirigente dell'Area**

**"Impiantistica e reti servizio idrico e rifiuti"**

**Dott. Ing. Stefano Nodessi Proietti**

**Sede Territoriale di Perugia**

*Documento Elettronico Firmato Digitalmente*

---

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



Umbra Acque S.p.A.



SETTORE CONTROLLO IMPIANTI E PROCESSI AMBIENTALI

UMBRAACQUE

Tipo atti: In Partenza

Prot. n. 0121378/18 del 07/11/2018

UOP: PROTOCOLLO UA

Spett./le

**AURI**

Autorità Umbra Rifiuti e Idrico

Via San Bartolomeo 79

06135 Perugia

Pec [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)

**Oggetto:** Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. A) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

<b>Ditta:</b>	<b>FAGIOLARI SRL</b>
<b>Sede Legale:</b>	<b>Casina Loc. Moiano 1, Città Della Pieve (PG)</b>
<b>Unità locale:</b>	<b>Casina Loc. Moiano 1, Città Della Pieve (PG)</b>

Premesso che il *disciplinare tecnico di gestione del servizio di fognatura*, stabilisce:

- **art. 8 – Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura**  
*"Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluo a percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluo deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete ....."*
- **art. 15 – Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura**  
*"..... Ai sensi dell'art. 33 del D.lg. 152/99 e s.m.i. in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante. ...."*

Premesso che la D.G.R. 2 luglio 2013, n. 717, Direttiva Tecnica Regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 – Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti, stabilisce che:

- **art. 9 – Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche**  
*"1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico."*

Vista la richiesta presentata al SUAP del comune di CITTA' DELLA PIEVE relativa alla modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **RACCOLTA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, ubicato in Casina Loc. Moiano 1,





Umbra Acque S.p.A.



## SETTORE CONTROLLO IMPIANTI E PROCESSI AMBIENTALI

Città Della Pieve (PG).

considerato che la ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza;

Considerato che la pubblica fognatura, dove è collegata l'attività, non è dotata di impianto finale di trattamento;

UMBRA ACQUE S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato **esprime**

**PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (AUA) delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **RACCOLTA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, ubicato in Casina Loc. Moiano 1, Città Della Pieve (PG), con presenza delle sostanze pericolose: **CADMIO, CROMO TOTALE, NICHEL, PIOMBO, RAME, SELENIO, ZINCO, FENOLI, OLI MINERALI PERSISTENTI E IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA PERSISTENTI, SOLVENTI ORGANICI AROMATICI** di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i. .

**Prescrizioni**

**a DEPURATORE IMPIANTO LAVAGGIO**

- a1 prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue provenienti dal depuratore impianto lavaggio, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata;
- a2 il misuratore di portata dovrà essere installato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione AUA e dovrà essere comunicata, ad Umbra Acque, la data dell'installazione, per procedere alla relativa sigillatura e messa a ruolo dello stesso, la comunicazione dovrà essere fatta al seguente indirizzo e mail [autorizzazioni@pec.umbraacque.com](mailto:autorizzazioni@pec.umbraacque.com) ;
- a3 lo scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore impianto lavaggio, dovrà avvenire in un pozzetto di campionamento dedicato da realizzare come da schema allegato;
- a4 il pozzetto di campionamento dovrà essere segnalato con cartellonistica riportante la dicitura **"POZZETTO DI CAMPIONAMENTO"** da installare verticalmente su palo, dove non ci siano le condizioni per l'istallazione verticale dovrà essere segnalato con cartellonistica orizzontale;
- a5 il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata, dovranno essere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l'apertura e la lettura;
- a6 il pozzetto di campionamento dovrà essere sempre accessibile e libero da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l'apertura;
- a7 le acque reflue da scaricare in fognatura provenienti dal depuratore impianto lavaggio, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**;

**b ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

- b1 le acque nere provenienti dai servizi igienici prima dell'immissione nella pubblica fognatura vengano trattate attraverso fossa IMHOFF di adeguata capienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;

**c TETTI, PENSILINE, ACQUE NON CONTAMINATE**

- c1 le acque bianche non contaminate, provenienti dai tetti, coperture e pensiline, le acque meteoriche di dilavamento non contaminate, dovranno essere convogliate al collettore acque bianche;



Umbra Acque S.p.A.



## SETTORE CONTROLLO IMPIANTI E PROCESSI AMBIENTALI

Condizioni

- d* la fognatura dove vengono recapitati i reflui, non ha un impianto finale di trattamento, pertanto le acque reflue provenienti dal depuratore impianto lavaggio dovranno rispettare i valori limiti imposti dalla Tabella 3. allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale;
- e* i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f* con frequenza annuale dovranno essere effettuati autocontrolli sui reflui immessi in pubblica fognatura. I parametri da ricercare dovranno essere i seguenti:  
*COD, BOD<sub>5</sub>, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Idrocarburi Totali, Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali Persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati.*  
 I referti analitici dovranno essere inviati ad Umbra Acque al seguente indirizzo email [autorizzazioni@pec.umbraacque.com](mailto:autorizzazioni@pec.umbraacque.com) ;
- g* Qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di ulteriori/sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in oggetto faccia richiesta, nei termini stabiliti di legge, dell'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose, come previsto dalla DGR 424/12 e s.m.i., art. 15, punto 1.
- h* I sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica, segnalando tempestivamente ad Umbra Acque, eventuali anomalie riguardanti i sistemi di trattamento e il sistema fognario stesso al seguente indirizzo email [autorizzazioni@pec.umbraacque.com](mailto:autorizzazioni@pec.umbraacque.com) ;
- i* Qualora la ditta intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, dovrà provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;
- j* Sia data facoltà ad Umbra Acque di:
- j1* *effettuare sopralluoghi, presso l'insediamento in oggetto, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;*
- j2* *effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 che in caso di anomalie, darà comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti necessari.*

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO  
 Il Responsabile  
 (Geom. Andrea POSSIERI)

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
 Il Responsabile  
 (Ing. Walter BOGARINI)

QUALITA' TECNICA E COMMERCIALE  
 Il Responsabile  
 (Ing. Marino BURINI)





Umbra Acque S.p.A.




SETTORE CONTROLLO IMPIANTI E PROCESSI AMBIENTALI

### Pozzetto di campionamento – Schema per la realizzazione

#### LEGENDA

- 1 Tubazione in ingresso
- 2 Tubazione in uscita
- 3 Chiusino in ghisa



Prot. n. : .-



**Comune di  
Città della Pieve**  
Provincia di Perugia

Spett.le REGIONE DELL'UMBRIA  
Direzione ambiente  
Alla C/a del SERVIZIO AUTORIZZAZIONI  
AMBIENTALI – AUA Pv PERUGIA  
Pec: [direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it)

**Area Tecnica**  
Responsabile  
Dott. Arch. Fausto Fadighenti

**OGGETTO :** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. – Soc. **FAGIOLARI S.R.L.. Parere in materia acustica.-**

Con riferimento all'Istanza in oggetto indicata presentata in data 12.06.2018, Prot. n. 8785, dal Sig. Fagiolari Adelmo Legale Rappresentante della Società FAGIOLARI S.R.L., preso atto della *Valutazione di impatto acustico* a firma del Tecnico competente in materia acustica, Ing. Nicola Sisti, agli atti di questo Ufficio, per quanto strettamente di competenza, *si attesta la compatibilità acustica* dell'intervento di cui trattasi con le previsioni del "*Piano Comunale di Classificazione Acustica*" approvato da questo Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.02.2009.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Città della Pieve, li 14 Giugno 2018.-

Palazzo Fargna  
P.zza XIX Giugno, 1  
06062 Città della Pieve (PG)  
c.f. e part. iva 00451610547

Tel: 0578291225  
[fausto.fadighenti@cittadellapieve.org](mailto:fausto.fadighenti@cittadellapieve.org)  
[comune.cittadellapieve@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadellapieve@postacert.umbria.it)

FF/rp

**IL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DELL'AREA**  
(Dott. Arch. Fausto Fadighenti)  
firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993





**PROVINCIA DI PERUGIA**  
**AREA AMBIENTE E TERRITORIO**  
**SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE**  
 Ufficio Autorizzazioni e Monitoraggio Rifiuti  
 Via Pievaiola, 140 c/o Istituto Blaise Pascal – 06128 Perugia  
 www.provincia.perugia.it - provincia.perugia@postacert.umbria.it

**ALLEGATO RIFIUTI**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Ditta FAGIOLARI S.r.l. - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 art. 3, comma 1 lett. g). Comunicazione recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 “Disposizione di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive”;

**VISTO** quanto stabilito dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.M. Ambiente 05.02.98 recupero rifiuti non pericolosi;

**VISTA** la L.R. 02.03.1999, n. 3 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

**VISTA** la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”;

**VISTO** il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;

**VISTA** la D.G.R. 7 maggio 2003 n. 587 “Criteri generali per le attività di recupero dei rifiuti speciali ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e comunicazioni di inizio attività.”;

**VISTA** la D.G.R. 15 febbraio 2005 n. 277 “Criteri, modalità e importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui all’art. 17 della L.R. 31/2014. Approvazione.”;



**PROVINCIA DI PERUGIA**  
**AREA AMBIENTE E TERRITORIO**  
**SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE**

Ufficio Autorizzazioni e Monitoraggio Rifiuti  
Via Pievaiola, 140 c/o Istituto Blaise Pascal – 06128 Perugia  
www.provincia.perugia.it - provincia.perugia@postacert.umbria.it

**VISTA** la D.G.R. 20 dicembre 2010 n. 1881 “Indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009 n. 1. Determinazioni”;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 107, commi 2 e 3;

**VISTA** la nota del Comune di Città della Pieve, prot. n. E-91840 del 23.02.2015 con la quale ha trasmesso l’istanza di A.U.A. della Ditta Fagiolari S.r.l.;

**VISTA** la successiva nota del Comune di Città della Pieve, prot. n. E-284622 del 15.06.2015 con la quale è stata trasmessa l’integrazione all’istanza di A.U.A. della Ditta Fagiolari S.r.l.;

**PREMESSO** che il Sig. Fagiolari Adelmo, nato a Città della Pieve (PG) il 04.11.1949, residente nel Comune di Città della Pieve (PG), Via Casina n. 1, Loc. Moiano, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta Fagiolari S.r.l., con sede legale nel Comune di Città della Pieve (PG), Via Casina n. 1, Loc. Moiano, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell’iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per l’impianto di recupero sito in Via Casina n. 1, Loc. Moiano, del Comune di Città della Pieve censito al N.C.E.U./N.C.T. dello stesso Comune, al Foglio n. 6, Particelle nr. 258, 337, 1201, 1202, 1203, 1206;

**VISTA** l’iscrizione n. 303/03 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata alla Ditta Fagiolari S.r.l. ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa all’impianto di recupero sito in sito in Via Casina n. 1, Loc. Moiano, del Comune di Città della Pieve, censito al N.C.E.U./N.C.T. dello stesso Comune, al Foglio n. 6, Particelle nr. 258, 337, 1201, 1202, 1203, 1206;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il Sig. Fagiolari Adelmo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta Fagiolari S.r.l., dichiara che nulla è variato rispetto a quanto precedentemente comunicato relativamente all’iscrizione n. 303/03;

**ACCERTATO** che l’istanza presentata dalla Ditta Fagiolari S.r.l. relativamente al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, è completa della documentazione prevista e necessaria per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione stessa;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**-A-** al rilascio a favore della Ditta Fagiolari S.r.l., con sede legale in Via Casina n. 1, Loc. Moiano, del Comune di Città della Pieve (PG), dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. g) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

**-B-** al rinnovo dell’iscrizione ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. nel Registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi al n. 303/03, per l’esercizio dell’attività di





**PROVINCIA DI PERUGIA**  
**AREA AMBIENTE E TERRITORIO**  
**SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE**

Ufficio Autorizzazioni e Monitoraggio Rifiuti  
Via Pievaiola, 140 c/o Istituto Blaise Pascal - 06128 Perugia  
www.provincia.perugia.it - provincia.perugia@postacert.umbria.it

recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di recupero sito in sito in Via Casina n. 1, Loc. Moiano, del Comune di Città della Pieve censito al N.C.E.U./N.C.T. dello stesso Comune, al Foglio n. 6, Particelle nr. 258, 337, 1201, 1202, 1203, 1206, secondo i documenti e gli elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

-1- è fatto obbligo alla ditta di effettuare le operazioni di recupero (Allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), per le Tipologie e le quantità di seguito indicate:

**TABELLA A**

<b>TIPOLOGIA</b> (D.M.A. 05/02/98 e s.m.i.)	<b>OPERAZIONI DI RECUPERO</b> (All. C al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)	<b>QUANTITA' MASSIMA ANNUA AUTORIZZATA</b> (espressa in ton./anno)
7.1* lett. a	R5 - R13	6.000
7.2* lett. f	R5 - R13	49.990
7.6* lett. c	R5 - R13	2.000
7.11* lett. c - d	R5 - R13	2.000

N.B.:\* tale simbolo indica che per la rispettiva tipologia sono autorizzati tutti i Codici C.E.R. previsti dalla stessa.

-2- l'impianto dovrà essere conforme agli elaborati grafici presentati nella comunicazione di rinnovo di cui alla comunicazione prot. n. E-0125947 del 25.03.2015;

-3- l'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi dovrà essere svolta in conformità alla vigente normativa e a quanto riportato nella relazione tecnica;

-4- la Ditta nella fase di gestione dell'impianto dovrà rispettare quanto previsto e prescritto dal D.M. Ambiente 05.02.98 e s.m.i. sia per le dotazioni impiantistiche, che per le specifiche tipologie di rifiuti autorizzate e sottoposte a recupero;

-5- preventivamente all'utilizzo delle Tipologie di rifiuto destinate per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), dovrà esserne data comunicazione al Servizio Gestione e Controllo Ambientale di quale tipologia si intende recuperare, del luogo di destinazione, della durata e del quantitativo previsto di riutilizzo;

-6- la validità dell'autorizzazione è vincolata alla presentazione, a cura della Ditta in intestazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, della polizza fidejussoria per un importo pari ad € 90.000,00, derivante dalla somma dei quantitativi massimi dichiarati pari a T. 59.990,00. La durata della stessa dovrà essere pari ad anni 15 più uno, o in alternativa potrà essere ripartita in piani quinquennali rinnovabili. In tal caso dovrà essere presentato il rinnovo della polizza almeno 30 giorni prima della scadenza. L'importo della garanzia finanziaria potrà essere ridotto secondo quanto previsto al punto 3) dell'Allegato C) della D.G.R. 15 febbraio 2005 n. 277. La mancata presentazione della garanzia finanziaria o il mancato rinnovo della stessa, comporterà automaticamente l'annullamento dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

-7- è fatto obbligo alla ditta di comunicare qualsiasi variazione societaria e impiantistica che sopraggiunga rispetto a quanto comunicato;



**PROVINCIA DI PERUGIA**  
**AREA AMBIENTE E TERRITORIO**  
**SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE**

Ufficio Autorizzazioni e Monitoraggio Rifiuti  
Via Pievaiola, 140 c/o Istituto Blaise Pascal – 06128 Perugia  
[www.provincia.perugia.it](http://www.provincia.perugia.it) - [provincia.perugia@postacert.umbria.it](mailto:provincia.perugia@postacert.umbria.it)

- 
- 8- la ditta dovrà adempiere entro il 30 aprile di ogni anno, al versamento dei diritti di iscrizione come previsto dal D.M. Ambiente 21.07.1998 n. 350;
  - 9- si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;
  - 10- sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;
  - 11- di stabilire inoltre, che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche della gravità dei fatti riscontrati dall'autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dal comma 4) dell'art. 216, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto.

**IL TECNICO ISTRUTTORE**  
*F.to Geom. Nicola Casagrande*